



CAPITOLATO TECNICO

Appalto Specifico indetto dall'IVASS per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici nell'ambito sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per alimenti e ristorazione

Sommario

1. PREMESSA.....	3
2. DEFINIZIONI	3
2.1. Definizioni Generali.....	3
2.2. Definizioni Speciali.....	3
3. CATEGORIA MERCEOLOGICA	4
4. OGGETTO.....	4
4.1. Importo appalto specifico.....	4
5. DURATA DELL'APPALTO SPECIFICO	5
6. RESPONSABILE DEL SERVIZIO	5
7. CARATTERISTICHE DEI BUONI PASTO ELETTRONICI	5
8. ATTIVAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO	5
9. RICHIESTA DI APPROVVIGIONAMENTO	6
10. CONSEGNA DEI BUONI PASTO E RICARICA DELLE CARD	6
10.1. Sostituzione di card – card di nuova emissione	7
10.2. Furto o smarrimento delle card.....	7
10.3. Ricarica delle card	7
11. SPENDIBILITÀ E RESTITUZIONE DEI BUONI PASTO SCADUTI.....	8
12. CARATTERISTICHE DELLA RETE DI ESERCIZI CONVENZIONATI E OBBLIGHI DEL FORNITORE ...	9
12.1. Numerosità esercizi	9
12.2. Obblighi relativi alla rete degli esercizi convenzionati	10
12.3. Obblighi relativi al pagamento agli esercenti	11
12.4. Obblighi relativi alla tracciabilità	11
12.5. Obblighi relativi al modello di funzionamento del Buono pasto elettronico	12
13. FATTURAZIONE E PAGAMENTI	12
14. INTERESSI DI MORA	12
15. REPORTISTICA	13
16. MONITORAGGIO DELLA FORNITURA	13
16.1. Gestione dei reclami.....	13
17. INADEMPIMENTO E PENALI	13
17.1 CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO.....	13
17.2 Penali.....	14
17.2.1. Difformità nella consegna e ricarica delle card.....	14
17.2.2. Difformità relative alle caratteristiche del Buono pasto	14
17.2.3. Difformità relative al convenzionamento	14
17.2.4. Difformità riscontrate in fase di controllo	14
18. ALLEGATI.....	15

1. PREMESSA

La presente procedura si svolgerà, attraverso l'utilizzazione di un sistema telematico (per brevità anche solo "Sistema" ovvero "SDAPA"), conforme alle prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 36/2023 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005.

2. DEFINIZIONI

2.1. DEFINIZIONI GENERALI

IVASS o Stazione Appaltante: ente di diritto pubblico legittimato, ai sensi della normativa vigente in materia, a utilizzare lo SDAPA, nel periodo della sua validità ed efficacia, per affidare i servizi oggetto dello stesso SDAPA mediante la sottoscrizione di un Contratto di Fornitura, all'esito di un Appalto Specifico.

Appalto Specifico (anche AS): procedura avviata dall'IVASS attraverso l'invio di una lettera d'invito a presentare offerta rivolta agli operatori economici che, alla data d'invio della lettera d'invito, siano già ammessi allo SDAPA;

Categoria merceologica: indica la categoria in cui si articola il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) oggetto del presente capitolato per la quale l'operatore economico può richiedere l'Ammissione o l'estensione dell'Ammissione;

Consip S.p.A.: la società alla quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha affidato l'istituzione, per conto del Ministero medesimo, dello SDAPA ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 36/2023;

Contratto di Fornitura: Il contratto stipulato dall'IVASS con l'aggiudicatario dell'Appalto Specifico (Fornitore) nel rispetto delle prescrizioni e condizioni fissate nello SDAPA e nella documentazione dell'Appalto Specifico;

Fornitore: L'operatore di cui all'art. 65 del D. Lgs. n. 36/2023, aggiudicatario dell'Appalto Specifico che s'impegna a eseguire in favore dell'IVASS le attività previste nell'Appalto Specifico.

2.2. DEFINIZIONI SPECIALI

Buono pasto: il documento di legittimazione, in forma elettronica, di qualsiasi valore nominale, ed avente le caratteristiche di cui al capitolo 11, che attribuisce al possessore, ai sensi dell'art. 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere dagli Esercizi convenzionati il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono;

Card: il supporto elettronico sul quale vengono caricati i buoni pasto, in funzione delle Richieste di Approvvigionamento.

Commissione/Sconto incondizionato: lo sconto sul Valore nominale del Buono pasto, espresso in percentuale, che il Fornitore riconoscerà agli Esercenti, per ciascun Buono pasto speso, nel rispetto di quanto previsto nel D.lgs. 36/2023 all'art.131 comma 5 lettera c), oppure entro i termini eventualmente indicati nell'Appalto Specifico;

Contratto di fornitura: l'accordo stipulato fra il Fornitore e l'IVASS che ha indetto l'Appalto Specifico;

Dipendenti/Utenti del servizio - utilizzatori dei Buoni pasto: i prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno e parziale, nonché i soggetti che hanno instaurato con l'IVASS un rapporto di collaborazione anche non subordinato, ai quali ai sensi delle norme vigenti e dei contratti collettivi di lavoro, vengono assegnati i buoni pasto e che, pertanto, sono titolati ad utilizzarli;

Esercenti: i titolari degli Esercizi;

Esercizio/i convenzionato/i: gli Esercizi appositamente convenzionati con il Fornitore e presso i quali il Fornitore garantisce la "spendibilità" dei Buoni pasto;

Esercizio/i: gli esercizi, di cui all'art.3, del Decreto Mise n.122/2017, presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa;

Fornitore/Società di emissione/Emettitore: l'impresa (o il raggruppamento temporaneo di imprese o il Consorzio) aggiudicataria;

Giorno lavorativo: i giorni dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi, nonché eventuali chiusure aziendali del Fornitore;

Importo della fornitura: l'importo (espresso in Euro) della fornitura oggetto del singolo Appalto Specifico. L'importo della fornitura è calcolato moltiplicando il numero dei Buoni pasto richiesti per il Valore aggiudicato. All'importo così determinato in sede di fatturazione sarà applicata l'IVA ai sensi di legge;

Sconto offerto all'IVASS: sconto sul Valore nominale del Buono pasto, espresso in percentuale, che il Fornitore aggiudicatario riconoscerà all'IVASS, per ogni Buono pasto acquistato;

Sede/i di consegna: ogni sede dell'IVASS, dove devono essere consegnate le card. Tali sedi saranno indicate nelle Richieste di Approvvigionamento;

Sede/i di utilizzo: ogni sede dell'IVASS, dove sono presenti gli aventi diritto al servizio sostitutivo di mensa mediante Buono pasto. Tali sedi saranno indicate nelle Richieste di Approvvigionamento;

Servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto: la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti alimentari pronti per il consumo effettuate dagli esercizi convenzionati.

Termine massimo di pagamento agli Esercenti: l'indicazione del termine massimo di pagamento entro il quale la società di emissione dei Buoni pasto s'impegna ad effettuare il pagamento degli importi dovuti ai titolari degli Esercizi;

Unità Approvvigionante: gli uffici e le persone fisiche dell'IVASS abilitati ad effettuare le Richieste di Approvvigionamento;

Valore aggiudicato: valore nominale del Buono pasto, al netto dello sconto offerto dal Fornitore aggiudicatario, arrotondato alla seconda cifra decimale;

Valore nominale (o anche "Valore facciale" o "Taglio"): il valore della prestazione riportato sul buono pasto elettronico.

3. CATEGORIA MERCEOLOGICA

La categoria merceologica con CPV 30199770-8 ed oggetto del presente Capitolato è Buoni pasto (Servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto).

4. OGGETTO

Il presente Capitolato ha ad oggetto la disciplina dell'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni pasto elettronici, dal valore nominale pari a euro 7,00, da erogarsi in favore dell'IVASS - ivi comprese tutte le attività connesse allo svolgimento della prestazione medesima così come regolamentate, oltre che dal presente Capitolato anche dall'AS, dal Contratto e dal Bando istitutivo.

Il Valore nominale dei Buoni pasto rappresenta l'importo massimo spendibile presso gli Esercizi convenzionati.

L'importo complessivo dell'AS si calcolerà moltiplicando il "Valore nominale" (cfr. Definizioni Speciali) per il numero dei Buoni pasto richiesti.

L'importo aggiudicato dell'AS si calcolerà moltiplicando il "Valore aggiudicato" (cfr. Definizioni Speciali) per il numero dei Buoni pasto richiesti.

L'erogazione del servizio dovrà avvenire, mediante una rete di Esercizi convenzionati con il Fornitore, dietro presentazione di Buoni pasto elettronici.

Ogni operatore economico è obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto dell'AS, oltre a quanto previsto nel presente capitolato, anche in ragione di quanto previsto nella propria offerta tecnica. Il mancato rispetto degli impegni assunti con la propria offerta tecnica, secondo la tempistica prevista, potrà comportare l'applicazione delle penali contrattuali e, se del caso, la risoluzione del contratto di fornitura stipulato all'esito dell'AS.

4.1. IMPORTO APPALTO SPECIFICO

L'importo complessivo dell'AS, comprensivo dell'eventuale opzione di rinnovo del contratto, è di euro 1.008.000,00, pari al valore nominale dei buoni pasto (euro 7,00) moltiplicato per il fabbisogno presunto previsto dall'IVASS di 144.000 buoni pasto elettronici per 24 mesi.

Il servizio sostitutivo di mensa dovrà essere erogato a favore dei lavoratori che prestano la propria attività lavorativa presso le Sedi di utilizzo dell'IVASS fino al raggiungimento del valore complessivo contrattuale.

Resta inteso che il Corrispettivo sarà calcolato in funzione del numero dei Buoni Pasto effettivamente erogati dal Fornitore per il valore dell'aggiudicazione. A tale importo sarà applicata l'IVA ai sensi di legge.

5. DURATA DELL'APPALTO SPECIFICO

Il contratto avrà una durata pari a 12 mesi a decorrere dalla data di stipula, con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi.

6. RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Fornitore, all'atto della stipula del Contratto, comunicherà all'IVASS il nominativo e i relativi estremi (numero telefonico e indirizzo di posta elettronica non PEC) del Responsabile del Servizio. Tale persona sarà il referente responsabile nei confronti dell'IVASS, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

Tale referente dovrà essere reperibile telefonicamente e per posta elettronica dalle ore 8.30 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì, in caso di sua assenza dovrà provvedere a nominare un sostituto comunicando all'IVASS il nominativo e i relativi estremi (numero telefonico e indirizzo di posta elettronica non PEC).

Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente all'IVASS, eventuali modifiche del nominativo precedentemente indicato.

7. CARATTERISTICHE DEI BUONI PASTO ELETTRONICI

I buoni pasto elettronici, saranno **nominativi**. Essi dovranno possedere le caratteristiche di cui all'art. 4 del Decreto 7 giugno 2017, n.122 del MiMIT (Ministero del Made in Italy) e le card dovranno riportare le seguenti informazioni:

- Denominazione dell'IVASS;
- Nome, Cognome e Numero di matricola del dipendente.

Le card multiservizio, conformi alla norma ISO/IEC 7816 – 1/2/3/4, dovranno essere a microprocessore, con identificativo della card/utilizzatore presente sul chip e dovranno essere dotate di banda magnetica ad alta coercitività.

Dovrà essere fornito un **sito internet** oltre che una **APP Android/iOS** per la verifica del credito residuo, delle movimentazioni ecc.

8. ATTIVAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO

Ai fini dell'attivazione del servizio, al termine dell'aggiudicazione dell'AS, l'IVASS comunicherà al Fornitore aggiudicatario il termine per avviare i convenzionamenti degli esercizi, di cui al successivo paragrafo 12.1.

Decorso tale termine il Fornitore invierà all'IVASS l'Elenco degli esercizi convenzionati (cfr. paragrafo 12.1); l'IVASS provvederà a verificare tale elenco, nei termini e nelle modalità definite nella documentazione dell'AS e procederà successivamente alla stipula del contratto e all'attivazione del servizio.

L'IVASS, in concomitanza con la stipula, comunicherà il nominativo della persona delegata ad emettere le **Richieste di Approvvigionamento**; l'eventuale variazione dello stesso nominativo sarà comunicata formalmente e tempestivamente al Fornitore. La persona appositamente delegata ad emettere le Richieste di Approvvigionamento relative al Contratto sarà, di seguito, indicata come Unità Approvvigionante.

L'IVASS, contestualmente o successivamente alla stipula, comunicherà al Fornitore i dati necessari alla fatturazione e ogni altro dato ritenuto utile ai fini del successivo avvio del servizio, nonché l'anagrafica degli utilizzatori dei buoni pasto.

L'IVASS conta le seguenti n. 2 sedi di utilizzo e un'unica Unità Approvvigionante:

1. Roma Via del Quirinale, 21 – sede principale;
2. Roma Via dei Due Macelli, 73 – sede secondaria.

9. RICHIESTA DI APPROVVIGIONAMENTO

L'Unità Approvvigionante richiederà la fornitura dei Buoni pasto, oggetto del Contratto stipulato, attraverso le Richieste di Approvvigionamento, secondo lo schema del modello "*Richiesta di Approvvigionamento della fornitura dei Buoni Pasto*" (**allegato A**) al presente capitolato, che saranno trasmesse al Fornitore nelle vie tradizionali (via e-mail o PEC preventivamente concordato tra le parti), ordinariamente con cadenza mensile.

Il Fornitore si obbliga a mettere a disposizione dell'IVASS - entro 5 giorni lavorativi dalla stipula del Contratto - una casella di posta elettronica non PEC per l'invio dei file relativi alle Richieste di Approvvigionamento.

Il Fornitore per gestire le Richieste di Approvvigionamento tramite il proprio portale potrà assegnare all'Unità Approvvigionante un identificativo (es. user id e una password) secondo le modalità organizzative del Fornitore.

L'IVASS ha la facoltà, da esercitarsi entro 1 (uno) giorno lavorativo dall'invio e/o dalla trasmissione della Richiesta di Approvvigionamento, di revocare la Richiesta di Approvvigionamento stessa, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l'invio. Trascorso il predetto termine, la Richiesta di approvvigionamento è irrevocabile anche per l'IVASS. In tal caso, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa ai servizi richiesti.

Le Richieste di Approvvigionamento dovranno indicare, tra l'altro:

- i riferimenti del soggetto delegato all'emissione della Richiesta di Approvvigionamento (Unità Approvvigionante);
- il quantitativo di buoni pasto da caricare;
- il dettaglio della fornitura delle card;
- i riferimenti per la consegna delle card;
- le modalità di confezionamento delle card.

La prima Richiesta di Approvvigionamento riguarda i riferimenti per la consegna delle card, rimandando alle successive Richieste di Approvvigionamento il dettaglio per la ricarica delle card stesse.

Le Card dovranno essere confezionate singolarmente in una busta contenente esternamente l'indicazione della matricola ed il nome e cognome del dipendente.

Appena ricevuta la Richiesta di Approvvigionamento, il Fornitore verificherà, oltre a quanto stabilito nell'AS, che:

- la Richiesta di Approvvigionamento sia compilata correttamente in ogni sua parte;
- la Richiesta di Approvvigionamento provenga dall'Unità Approvvigionante legittimata all'emissione della stessa.

10. CONSEGNA DEI BUONI PASTO E RICARICA DELLE CARD

Il Fornitore provvederà a consegnare le card nei luoghi indicati nella prima Richiesta di Approvvigionamento. Le card saranno attivate a seguito della prima ricarica, come meglio specificato al paragrafo 10.3.

Sarà cura dell'Unità Approvvigionante comunicare al Fornitore, in tempo utile, eventuali variazioni di destinazione.

La consegna delle card dovrà essere effettuata entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della prima Richiesta di approvvigionamento oppure entro il minore termine eventualmente offerto in gara, pena l'applicazione delle penali previste dal paragrafo 16.

All'atto della consegna delle card l'IVASS, verificata la rispondenza di quanto consegnato rispetto a quanto richiesto, provvederà tempestivamente a dare riscontro al Fornitore attraverso il medesimo strumento utilizzato per l'invio della Richiesta. Tale riscontro consentirà all'IVASS di poter inviare la Richiesta di approvvigionamento per la prima ricarica di cui al paragrafo successivo.

Nel caso in cui l'IVASS riscontri qualsivoglia manomissione del plico ricevuto ovvero un quantitativo di card inferiore a quello richiesto ovvero in tutti i casi in cui le informazioni presenti sulle card non rispettino quanto indicato nella Richiesta di approvvigionamento medesima, dovrà comunicare tempestivamente tale evidenza al Fornitore attraverso il medesimo strumento utilizzato per l'invio della Richiesta di approvvigionamento. In tale ipotesi il Fornitore sarà tenuto a inviare le nuove card entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della predetta comunicazione.

Resta inteso che il costo di prima emissione delle card richieste dalle Amministrazioni si intende ricompreso nel costo del servizio.

10.1. SOSTITUZIONE DI CARD – CARD DI NUOVA EMISSIONE

A fronte di eventuali richieste di sostituzione di card (in caso di deterioramento o malfunzionamento) o di richiesta di card di nuova emissione (in caso di furto o smarrimento oppure in caso di nuovi utenti del servizio), il Fornitore provvederà a consegnare le card di successiva emissione all'IVASS entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta di approvvigionamento medesima.

Resta inteso che l'emissione della prima card è ricompresa nel costo del servizio e pertanto senza oneri aggiuntivi per l'IVASS.

È ricompresa nel costo del servizio anche la riemissione, su base annua, delle card fino ad un massimo del 5% di card sul numero totale di utenti del servizio (es. su 100 dipendenti utilizzatori, l'IVASS, ogni anno, potrà richiedere gratuitamente fino a n. 5 card). Per ogni richiesta successiva di riemissione sarà riconosciuto al Fornitore un costo di 7,00 (sette) euro per singola card, comprensivo di tutti i costi connessi all'emissione ed alla consegna all'IVASS della nuova card (es. assistenza blocco card, predisposizione flusso e layout della card, produzione fisica della card, imbustamento e spedizione). Resta inteso che nel caso di richiesta di card per nuovi dipendenti utilizzatori nessun costo sarà dovuto dall'IVASS e queste card non saranno computate nel calcolo dei limiti di cui al punto precedente.

Resta altresì inteso che nel caso di malfunzionamento della card per colpa del Fornitore nessun costo aggiuntivo potrà essere richiesto all'IVASS e queste card non saranno computate nel calcolo dei limiti di cui al punto precedente.

Inoltre, nel caso di sostituzione, sarà onere del Fornitore provvedere ad inibire l'utilizzo della tessera sostituita, contestualmente alla consegna del duplicato.

10.2. FURTO O SMARRIMENTO DELLE CARD

Nel caso di furto o smarrimento della card sarà onere dell'IVASS comunicare tempestivamente al Fornitore tale circostanza ed il Fornitore provvederà a bloccare la card entro **1 giorno** lavorativo dalla ricezione della comunicazione medesima.

10.3. RICARICA DELLE CARD

Il Fornitore provvederà a ricaricare ciascuna card del relativo numero di Buoni pasto del Valore nominale indicato nella Richiesta di Approvvigionamento.

La ricarica delle card dovrà essere effettuata entro i seguenti termini, pena l'applicazione delle penali previste dal paragrafo 16:

- a) nel caso di Richieste di Approvvigionamento entro 5 giorni lavorativi dall'invio della Richiesta di Approvvigionamento da parte dell'IVASS;
- b) nel caso di Richieste di Approvvigionamento riferite a Buoni pasto resi, entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione dei Buoni pasto resi da parte del Fornitore.

Il Fornitore dovrà tempestivamente comunicare all'IVASS l'avvenuta ricarica delle card.

11. SPENDIBILITÀ E RESTITUZIONE DEI BUONI PASTO SCADUTI

Spendibilità dei Buoni pasto - condizioni di utilizzo (Decreto Mise n. 122/2017)

1. I buoni pasto non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare.
2. Essi sono utilizzabili esclusivamente per l'intero Valore facciale, non danno diritto a resto in denaro ad alcun titolo.
3. I Buoni pasto comportano l'obbligo, da parte del titolare, di regolare in contanti l'eventuale differenza tra il valore nominale del Buono pasto ed il maggior costo della consumazione richiesta.
4. Il valore facciale del Buono pasto è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo.

Spendibilità dei Buoni pasto - termine temporale di utilizzo

Con riferimento al termine temporale di utilizzo e cioè alla scadenza per la spendibilità del Buono pasto da parte degli utenti, si precisa che:

1. I Buoni pasto emessi fino al 31 agosto dovranno riportare, come termine di scadenza per la spendibilità, il 31 dicembre del medesimo anno di emissione;
2. I Buoni pasto emessi a partire dal 1° settembre dovranno, invece, riportare come termine di scadenza per la spendibilità il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di emissione.

Buoni pasto scaduti: regole per la sostituzione/rimborso

Il Fornitore, successivamente alla scadenza dei buoni pasto e comunque entro e non oltre il **31 gennaio**, dovrà rendere disponibile per l'IVASS l'elenco dei buoni pasto scaduti per ciascun nominativo. Il Fornitore, entro e non oltre il 31 gennaio successivo alla scadenza dei buoni, dovrà mettere a disposizione dell'IVASS una modalità automatizzata per chiedere la sostituzione di tali buoni scaduti con buoni pasto di nuova emissione – cfr. punto *ii*) seguente –, consentendo altresì all'IVASS la possibilità di dare diverse disposizioni in merito. In alternativa alla sostituzione dei buoni pasto scaduti è sempre possibile per l'IVASS richiedere, sempre in modalità automatizzata, il rimborso tramite bonifico bancario oppure portare a compensazione tale importo sulle fatture successive – cfr. punto *j*) seguente.

Quanto sopra disciplinato potrà essere richiesto dall'IVASS entro e non oltre il **31 marzo** immediatamente successivo alla data di scadenza del Buono pasto (es. nel caso di un Buono pasto con scadenza per la spendibilità al 31/12/2025, tale termine coincide con il 31/03/2026).

Nel caso in cui alla data del 31 marzo risultino buoni pasto scaduti per i quali l'IVASS non ha effettuato nessuna richiesta, il Fornitore dovrà comunque, **entro e non oltre il 15 maggio** successivo alla scadenza riportata sui buoni, emettere una nota di credito per la restituzione del controvalore di detti buoni scaduti (cfr. punto *i*) seguente). Resta inteso che in questo caso il controvalore restituito all'IVASS non erode l'importo complessivo indicato nell'ordinativo/contratto.

Con riferimento ai buoni pasto relativi all'ultima Richiesta di approvvigionamento (RdA), intendendosi per tale l'ultima RdA emessa nell'ambito di durata dell'ordinativo di fornitura, il Fornitore dovrà, entro e non oltre il 31 marzo successivo alla scadenza riportata sui buoni, emettere una nota di credito per la restituzione del controvalore di detti buoni scaduti (cfr. Punto *i*) seguente).

Si precisa che:

- il Fornitore nel corso del mese di ottobre dovrà dare adeguata pubblicità dell'approssimarsi del termine per la sostituzione/restituzione dei buoni pasto scaduti;
- il Fornitore nel corso del mese di **febbraio** dovrà altresì ricordare all'IVASS la data del 31 marzo come termine ultimo per la sostituzione/restituzione dei buoni pasto scaduti;

- in caso di sostituzione/restituzione di Buoni pasto scaduti da parte dell'IVASS Contraente, il Fornitore dovrà emettere, entro **30 giorni** dalla "ricezione" di suddetti Buoni pasto scaduti, una nota di credito in favore dell'IVASS medesima.

L'IVASS potrà:

- i)* non richiedere la sostituzione dei Buoni pasto scaduti.

In questo caso, qualora siano previste ulteriori fatture da saldare, l'IVASS porterà a discarico tale nota di credito sul pagamento relativo alla prima fattura utile.

Qualora, invece, non siano previste ulteriori fatture da saldare il Fornitore effettuerà il rimborso relativo alla nota di credito, tramite bonifico bancario sul conto corrente che l'IVASS comunicherà al Fornitore;

- ii)* richiedere la sostituzione dei Buoni pasto scaduti con Buoni pasto di nuova emissione.

In tal caso l'IVASS dovrà emettere una Richiesta di Approvvigionamento, di pari quantitativo e valore dei Buoni pasto scaduti, riportante l'indicazione che si tratta di sostituzione di Buoni pasto resi. Tale Richiesta di pari quantitativo e valore dovrà essere inviata al Fornitore unitamente ai Buoni pasto "da rendere".

12. CARATTERISTICHE DELLA RETE DI ESERCIZI CONVENZIONATI E OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione degli utenti del servizio una rete di Esercizi, presso i quali dovrà essere garantita, fino al valore nominale del Buono pasto, la somministrazione di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo.

Gli Esercizi dovranno essere convenzionati nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 5 del predetto Decreto n. 122/2017, nonché delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato ed eventualmente nell'AS.

Ai sensi dell'art. 3, del predetto Decreto, il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei Buoni pasto è erogato, ferma la necessità del rispetto dei requisiti igienico sanitari prescritti dalla normativa vigente, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio, dagli esercizi che svolgono le seguenti attività:

- a) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alle lettere a), b), f) e g) dell'art. 3 del Decreto 7 giugno 2017, n.122;
- b) le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, effettuate, dagli esercizi di cui alle lettere c) d), e) e h) dell'art. 3 del Decreto 7 giugno 2017, n.122.

Si precisa che:

1. con riferimento al punto b) precedente, sono esclusi gli Esercizi di vendita rientranti nelle forme speciali di vendita al dettaglio di cui all'art. 4 comma 1 lett. h, punti 2,3,4 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
2. gli Esercizi convenzionati dovranno avere caratteristiche tali da garantire un'adeguata ricettività;
3. gli Esercizi convenzionati dovranno esporre l'adesivo recante l'indicazione di accettazione del Buono pasto presso l'Esercizio.

12.1. NUMEROSITÀ ESERCIZI

Il Fornitore aggiudicatario dovrà convenzionare, ai fini della stipula del contratto con l'IVASS, il numero di Esercizi indicati di seguito, attraverso la firma di un contratto di convenzionamento.

Al fine di determinare la numerosità degli esercizi l'IVASS ha stimato, per il periodo di riferimento dell'Appalto Specifico, un numero di soggetti aventi diritto al buono pasto pari a n. 362.

Il Fornitore aggiudicatario entro 10 giorni lavorativi dall'aggiudicazione dell'Appalto Specifico dovrà convenzionare **almeno 12 esercizi** (10 per la sede principale e 2 per la sede secondaria).

Si precisa che il Fornitore, per l'intera durata del Contratto, dovrà garantire:

- la spendibilità dei Buoni Pasto presso tutti gli esercizi convenzionati indicati nel predetto elenco;
- la presenza di Esercizi abilitati alla cessione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo (cfr. lettera b, del paragrafo 12), di almeno il 25% rispetto al numero di Esercizi riportati nell'Elenco degli esercizi convenzionati, fatto salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità.

Gli Esercizi da convenzionare dovranno essere ubicati entro la distanza di 1 km dalla sede di utilizzo (salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità), calcolata considerando il tragitto più breve percorribile a piedi, da ciascuna Sede di utilizzo indicata nelle Richieste di Approvvigionamento.

Il Fornitore, indipendentemente dal numero di Esercizi riportati nel predetto Elenco, dovrà garantire su richiesta motivata dell'IVASS, un maggior numero di esercizi (nella misura massima del 10% rispetto al numero complessivo riportato nell'Elenco degli esercizi convenzionati), salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità. Il convenzionamento degli Esercizi aggiuntivi andrà effettuato entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta scritta. Gli Esercizi aggiuntivi andranno ad integrare il numero di Esercizi riportati nel relativo elenco. Si precisa che l'IVASS potrà eventualmente indicare le proprie preferenze (riferimenti dell'esercizio desiderato o la preferenza in termini di tipologia di esercizi: gastronomia, bar, tavola calda, ecc.) che non saranno vincolanti per il Fornitore, il quale sarà però tenuto, nei termini sopra indicati, a verificarne la convenzionabilità, dandone adeguata comunicazione all'IVASS.

Il numero totale degli Esercizi convenzionati risultante dall'ultima versione dell'Elenco (eventualmente integrato secondo le suddette modalità), non può essere ridotto per tutta la durata del Contratto. Inoltre, si precisa che, solo nel caso in cui vi siano aggiornamenti, il Fornitore dovrà inviare all'IVASS l'Elenco aggiornato. Tuttavia, il Fornitore, su richiesta dell'IVASS, dovrà inviare l'Elenco degli esercizi convenzionati aggiornato, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.

Nel caso in cui si dovessero verificare dei casi di disdetta del convenzionamento di uno o più Esercizi convenzionati, il Fornitore dovrà sostituire tali esercizi con altri Esercizi nelle immediate vicinanze, entro 10 giorni lavorativi dalla disdetta, affinché resti invariato il numero totale degli esercizi convenzionati presso cui sia garantita la "spendibilità" dei Buoni Pasto alle condizioni indicate nel presente Capitolato e nell'AS.

Di seguito si riportano le sedi con la stima dei soggetti aventi diritto al buono pasto.

Sede	Indirizzo	N° soggetti aventi diritto al BPE
Sede principale	Via del Quirinale, 21 Roma	328
Sede secondaria	Via dei Due Macelli, 73	34

12.2. OBBLIGHI RELATIVI ALLA RETE DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI

Il Fornitore dovrà comunicare all'Esercente, in forza del contratto di convenzionamento:

1. la tipologia di card che sarà utilizzata nell'Esercizio convenzionato;
2. le regole di ritiro dei Buoni pasto da parte dell'Esercente (a fronte della consumazione del pasto da parte dell'utilizzatore) con specifico riferimento alle verifiche di validità dei Buoni pasto ai fini dell'accettazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - autorizzazione al ritiro dei Buoni pasto: presenza di un contratto di convenzionamento;
 - verifica di validità della card e dei relativi Buoni pasto (es. black list, data di scadenza per la spendibilità del Buono pasto da parte degli utenti);
3. le regole di validazione dei Buoni pasto ai fini della fatturazione all'Emittitore, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: le attività amministrative successive al ritiro dei Buoni pasto dagli utenti e fino all'emissione della fattura (es. lettura, contabilizzazione, emissione della distinta e della relativa fattura); la ricezione della fattura da parte dell'Emittitore in data certa (tracciabile ai fini del calcolo dei tempi di pagamento);
4. le regole di fatturazione, oltre all'evidenza della commissione applicata eventualmente offerta in sede di AS;

5. le regole di rimborso dei Buoni pasto all'Esercente, evidenziando in particolare la Commissione applicata, i termini di pagamento, il calendario di pagamento relativo alle fatture emesse dagli Esercenti stessi;
6. le regole per recedere dal contratto di convenzionamento. In particolare, il Fornitore evidenzierà le modalità con le quali l'Esercente potrà comunicare una eventuale disdetta del convenzionamento, così da permettere al Fornitore medesimo di aggiornare l'Elenco degli Esercizi autorizzati al ritiro.

12.3. OBBLIGHI RELATIVI AL PAGAMENTO AGLI ESERCENTI

- a) Il Fornitore aggiudicatario si obbliga a prevedere nel calendario dei pagamenti non meno di una data di consegna al mese, oppure il numero di date eventualmente indicate nell'offerta tecnica in sede di gara. A partire dalla predetta data, successiva alla consegna della fattura da parte degli Esercizi al Fornitore saranno calcolati i termini di pagamento agli esercenti di cui al successivo punto.
- b) Il Fornitore aggiudicatario, in relazione ai Termini di pagamento agli Esercizi, si impegna ad effettuare, per tutta la durata del Contratto, il pagamento degli importi dovuti ai titolari degli Esercizi (cd. rimborsi), sia a quelli convenzionati in relazione all'AS, che a quelli presso i quali - non inseriti nell'Elenco - verranno comunque spesi i Buoni pasto oggetto dell'AS stesso, entro e non oltre il termine di 30 giorni per gli Esercizi di cui alla lettera a) e di 60 giorni per gli Esercizi di cui alla lettera b) del paragrafo 12 "Caratteristiche della rete di Esercizi convenzionati" del presente Capitolato calcolato dalla data, indicata nel predetto calendario dei pagamenti del Fornitore, successiva alla consegna della fattura da parte degli Esercenti.
- c) Il Fornitore aggiudicatario, in relazione alla Commissione (anche Sconto incondizionato) richiesta agli Esercenti, dovrà rispettare l'impegno ad applicare, per tutta la durata del contratto, a tutti i titolari degli Esercizi, sia a quelli convenzionati in relazione all'AS, che a quelli presso i quali - non inseriti nell'Elenco - verranno comunque spesi i Buoni pasto oggetto dell'AS stesso, una commissione (sconto incondizionato) definita ai sensi dell'art.131 comma 5 lettera c) del D.lgs. 36/2023. Resta inteso che la predetta Commissione sarà onnicomprensiva di tutti gli impegni espressi nel presente Capitolato e nella documentazione dell'AS, oltre che degli impegni presi attraverso l'offerta presentata in sede di AS. Si rappresenta inoltre che la Commissione sarà onnicomprensiva di tutte le attività relative al cd. ciclo passivo del servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto necessarie per portare a buon fine la transazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito si rappresentano le principali voci, ove applicabili, contemplate nella predetta Commissione, rispetto alle quali nessun corrispettivo ulteriore dovrà essere richiesto all'esercente per: adesione alla rete, gestione delle fatture, ciascuna transazione/trasmisione dati, vendita o noleggio dei dispositivi di lettura, installazione e manutenzione dei medesimi (ad esclusione della sostituzione per cause imputabili all'esercente), installazione/aggiornamenti software dei dispositivi di lettura, chiamata per richiesta intervento manutentivo. Sono, invece, ad esclusivo carico dell'Esercente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese per l'eventuale modifica degli impianti telefonici, elettrici, per eventuali opere murarie necessarie per l'installazione del dispositivo di lettura, nonché per il materiale di consumo del dispositivo stesso e per eventuali spese relative all'abbonamento telefonico/internet dell'esercente.

12.4. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ

- a) il Fornitore dovrà attivare, entro 2 mesi dalla stipula del contratto, un servizio di "tracciabilità on line dello stato dell'ordine" per consentire all'IVASS e all'Unità Approvvigionante di monitorare le varie fasi dell'ordine, nonché per consentire la tracciatura dell'erogato (somma degli importi delle Richieste di Approvvigionamento effettuate). Tali dati potranno essere richiesti anche "off line" attraverso apposita reportistica. Inoltre, il Fornitore dovrà segnalare all'IVASS (es. alert automatizzato notificato tramite e-mail) l'approssimarsi dell'esaurimento della capienza del contratto (90% del massimale) sulla base di una proiezione fatta sullo storico delle RdA (fabbisogno di 2 mesi).

- b) Il Fornitore dovrà garantire ai soggetti aventi diritto al buono pasto idonei mezzi per la consultazione delle informazioni relative alla disponibilità dei buoni pasto (es. buoni accreditati, buoni disponibili, buoni consumati), fornendo un sito internet ed una APP Android/iOS.

12.5. OBBLIGHI RELATIVI AL MODELLO DI FUNZIONAMENTO DEL BUONO

PASTO ELETTRONICO

- a) Il Fornitore dovrà garantire un servizio sostitutivo di mensa, tramite buono pasto elettronico, totalmente automatizzato, erogato tramite una card, una rete di dispositivi di lettura presso l'esercente convenzionato (dispositivi di lettura: POS, software integrati nelle casse, ecc.) e un sistema autorizzativo in grado di ricevere, elaborare e rendicontare i flussi di consumo per gli utenti finali.
- b) Il Fornitore dovrà mettere a disposizione presso gli esercizi convenzionati dispositivi di lettura che dovranno garantire la lettura delle card aventi le caratteristiche di cui al paragrafo 7. Inoltre, tali dispositivi dovranno consentire, eventualmente attraverso un'apposita ricevuta, la verifica della transazione avvenuta da parte dell'utente.
- c) Il sistema dovrà garantire all'esercente la possibilità di tracciare le varie fasi del cd. ciclo passivo consentendo, previo inserimento dei dati di fatturazione da parte dell'esercente medesimo, l'emissione e l'invio della fattura al Fornitore per il successivo pagamento.
- d) Il Fornitore dovrà garantire la gestione automatizzata del cd. ciclo attivo, assicurando all'IVASS l'assistenza necessaria all'implementazione, all'utilizzo e alla gestione del servizio stesso. In caso di malfunzionamenti il Fornitore s'impegna ad intervenire entro un giorno lavorativo dalla richiesta da parte dell'IVASS. Inoltre, il Fornitore deve garantire ai dipendenti utilizzatori la consultazione delle informazioni necessarie per l'utilizzo del buono pasto.
- e) Il Fornitore, in relazione alla sicurezza delle transazioni, deve garantire adeguati sistemi di sicurezza del dato in fase di lettura e scrittura della carta e cioè durante l'interazione della carta col dispositivo di lettura. Inoltre, nella fase di trasferimento dei dati dal dispositivo di lettura al Gestore di Terminali e da Gestore di Terminali ai sistemi di autorizzazione dell'emittitore il servizio deve garantire la protezione dei dati mediante tecniche di cifratura del canale trasmissivo, garantendo che i dati non siano leggibili da chi non è autorizzato e protetti con algoritmi che garantiscano livelli di sicurezza adeguati. Tutto ciò premesso, resta inteso che è in capo al Fornitore aggiudicatario la responsabilità legata alla sicurezza dei dati trattati (es. identificativi dell'utilizzatore e transazioni).
- f) Il Fornitore dovrà sempre garantire la privacy dei dati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e non cedere a terzi, se non per ragioni strumentali, le banche dati contenenti i riferimenti dei dipendenti utilizzatori.

13. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

- a) Le fatture emesse a fronte dei Buoni pasto effettivamente caricati verranno pagate dall'IVASS entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura (secondo la normativa vigente), mediante bonifico sul conto corrente indicato dal Fornitore in fase di stipula dei singoli contratti.
- b) Sulle suddette fatture il Fornitore applicherà l'IVA ai sensi di legge.
- c) Ai fini della fatturazione elettronica di cui al D.M. n. 55/2013, il Codice Univoco Ufficio che dovrà essere riportato sulla fattura è UF3BVP. L'IVASS rientra tra le pubbliche amministrazioni soggette alle disposizioni di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. split payment).

14. INTERESSI DI MORA

In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto nell'art. 5 del

D.Lgs 9 ottobre 2002, n.231. Relativamente alle spese di cui all'art. 6 del D.lgs 231/2002 il fornitore, qualora le richieda, dovrà fornire all'IVASS il dettaglio delle suddette spese.

15. REPORTISTICA

L'IVASS ha facoltà di richiedere al fornitore in ogni momento, con preavviso di almeno 5 giorni lavorativi, dati e report informativi relativi all'esecuzione del Contratto al fine di un corretto monitoraggio della fornitura come di seguito riportato.

16. MONITORAGGIO DELLA FORNITURA

L'IVASS durante l'efficacia del contratto potrà effettuare verifiche sull'adempimento da parte del Fornitore degli obblighi previsti dal presente Capitolato e dalla documentazione predisposta in fase di AS, con qualsiasi modalità ed in ogni momento attraverso il Direttore dell'Esecuzione del Contratto che verrà successivamente nominato.

In presenza di evidenze oggettive della sussistenza di inadempimenti/comportamenti difformi da quanto contrattualmente previsto posti in essere dal Fornitore, sarà facoltà dell'IVASS effettuare verifiche mirate, durante tutto il corso della durata dell'appalto. All'esito di tali verifiche in presenza di gravi inadempimenti, ove ne ricorrano i presupposti, l'IVASS si riserva di risolvere di diritto il contratto.

L'IVASS potrà effettuare ulteriori o diverse azioni di monitoraggio e controllo del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali facenti capo al Fornitore, richiedendo con le modalità di cui al successivo paragrafo 16.1, in relazione alle difformità riscontrate, l'adozione delle azioni correttive eventualmente individuate. In mancanza, l'IVASS provvederà ad applicare le penali previste per gli inadempimenti dovuti alle difformità riscontrate in fase di controllo (cfr. paragrafo 17.2.4).

L'IVASS adotterà una procedura di raccolta e gestione degli eventuali reclami provenienti dal proprio personale.

16.1. GESTIONE DEI RECLAMI

L'IVASS segnalerà al Fornitore, utilizzando l'apposito **"Modulo di Reclamo" (Allegato 3)**, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio.

Il suddetto **"Modulo di Reclamo" (Allegato 3)** sarà inviato via PEC.

Il Fornitore è tenuto ad eliminare, entro **10 giorni lavorativi** dalla ricezione del reclamo, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio, ferma rimanendo in ogni caso l'applicabilità del minor termine ovvero di eventuali penali previste dal Contratto, dal presente Capitolato e dalla documentazione predisposta in fase di AS per le singole fattispecie.

17. INADEMPIMENTO E PENALI

17.1 CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO

Il Fornitore è tenuto al pieno rispetto di quanto contrattualmente pattuito. Eventuali inadempimenti daranno luogo all'applicazione di penalità anche con rivalsa sulla cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno.

L'eventuale inadempimento delle obbligazioni da parte del Fornitore sarà comunicato tramite PEC entro 10 giorni dall'accertamento della non conformità anche a seguito di mancata regolarizzazione richiesta da IVASS mediante reclamo.

Il Fornitore potrà comunicare le sue controdeduzioni entro 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Al termine dell'iter di contestazione, analizzate le controdeduzioni eventualmente prodotte, l'IVASS potrà dare corso all'applicazione di penalità di importo variabile tra lo 0,3 all'1 per mille sull'ammontare netto contrattuale della fornitura per ciascun giorno di mancato rispetto delle pattuizioni contrattuali.

17.2 PENALI

17.2.1. DIFFORMITÀ NELLA CONSEGNA E RICARICA DELLE CARD

- a) **Per ogni giorno di ritardo** rispetto ai termini di consegna delle card, indicati nel paragrafo 10 del presente Capitolato, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'IVASS una **penale pari allo 0,3%** dell'ammontare netto contrattuale, salvo il risarcimento del maggior danno.
- b) **Per ogni giorno di ritardo** rispetto ai termini di ricarica delle card come indicati nel paragrafo 10.3 del presente Capitolato, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'IVASS una **penale pari allo 0,3%** dell'importo indicato nella relativa Richiesta di Approvvigionamento (escluso IVA), salvo il risarcimento del maggior danno.
- c) Nel caso di difformità rispetto alle indicazioni fornite dall'IVASS nella Richiesta di Approvvigionamento (cfr. paragrafo 9 del presente Capitolato), il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'IVASS una **penale pari allo 0,5%** dell'importo indicato nella relativa Richiesta di Approvvigionamento (escluso IVA), salvo il risarcimento del maggior danno, per ogni giorno lavorativo di ritardo, a partire dal termine previsto nella comunicazione della irregolarità rilevata dall'IVASS, per la risoluzione della predetta difformità.

17.2.2. DIFFORMITÀ RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE DEL BUONO PASTO

- a) Per il mancato rispetto dei termini minimi di scadenza dei Buoni pasto di cui al paragrafo 11, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'IVASS una **penale pari al 5%** dell'importo dei Buoni pasto (escluso IVA) aventi scadenze difformi da quanto richiesto, salvo il risarcimento del maggior danno.

17.2.3. DIFFORMITÀ RELATIVE AL CONVENZIONAMENTO

- a) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel paragrafo 12.1 per il convenzionamento di Esercizi, in aggiunta a quelli previsti nel medesimo paragrafo, su richiesta motivata dell'IVASS, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'IVASS una **penale pari a 0,3%** dell'ammontare netto contrattuale, salvo il risarcimento del maggior danno.
- b) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel paragrafo 12.1 per il convenzionamento del numero di esercizi ivi indicato, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'IVASS una **penale pari a 0,3%** dell'ammontare netto contrattuale, salvo il risarcimento del maggior danno.
- c) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati al paragrafo 12.1 per il ripristino del numero degli esercizi convenzionati risultante nell'ultima versione dell'"Elenco degli esercizi convenzionati" inviato all'IVASS di cui all'Alleato B (rif. paragrafo 12.1) e la sostituzione di Esercizi convenzionati che abbiano comunicato la disdetta dal convenzionamento, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere una **penale pari a 0,3%** dell'ammontare netto contrattuale, salvo il risarcimento del maggior danno.
- d) Per ogni giorno di ritardo nel ripristino dell'APP malfunzionante (qualora offerta in fase premiante), il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'IVASS una **penale pari a 0,3%** dell'ammontare netto contrattuale, salvo il risarcimento del maggior danno.

17.2.4. DIFFORMITÀ RISCOstrate IN FASE DI CONTROLLO

- a) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel paragrafo 16 "Monitoraggio della fornitura" per la chiusura del reclamo, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'IVASS una **penale pari all'1%** dell'ammontare netto contrattuale, salvo il risarcimento del maggior danno.
- b) una **penale pari all'1%** dell'ammontare netto contrattuale, nel caso in cui, l'esito dei controlli effettuati sugli esercizi convenzionati, evidenzia:
 - la non esistenza dell'esercizio all'indirizzo definito negli Elenchi degli Esercizi convenzionati;

- la mancata accettazione del Buono Pasto a seguito di consumazione di prodotti alimentari acquistabili quali sostitutivi del pasto;
 - il mancato riconoscimento del valore nominale del Buono Pasto.
- c) una **penale pari all'1%** dell'ammontare netto contrattuale, nel caso in cui, emerga il mancato rispetto degli impegni presi in fase di gara e relativi al rispetto della percentuale di commissione e ai termini di pagamento verso gli esercenti:
- mancato rispetto della percentuale di Commissione dichiarata in offerta;
 - mancato rispetto dei termini di pagamento dichiarati in offerta;
 - mancato rispetto del rapporto (previsto nel Capitolato o dichiarato in offerta) tra n. di esercizi e n. di soggetti aventi diritto al buono pasto.

18. ALLEGATI

Allegato A – Modulo “Richiesta di approvvigionamento”;

Allegato B – Elenco degli esercizi convenzionati;

Allegato C – Modulo di reclamo.

Allegato A – Modulo “*Richiesta di Approvvigionamento della fornitura dei Buoni Pasto*”

Il sottoscritto _____ (Tel. _____ e-mail _____), in qualità di Unità Approvvigionante dell'IVASS, con sede in Roma, Via del Quirinale, 21 – 00187

Richiede

in relazione all'Appalto specifico CIG _____ la fornitura delle/i seguenti card/buoni pasto elettronici del valore nominale di 7,00 euro ciascuno:

Totale Buoni: _____

Totale Card: _____

Trattasi di buoni pasto in sostituzione di buoni resi: SÌ NO

Note e modalità di confezionamento delle card:

--

Indirizzo di consegna: Roma, Via del Quirinale, 21 – 00187

All'attenzione del Sig./Sig.ra _____

Telefono _____ E-mail _____

quale persona da noi incaricata ad effettuare il ritiro delle card.

Tabella dettaglio fornitura card

MATICOLA	NOMINATIVO (Nome e Cognome)
N. Totale dei soggetti aventi diritto al BP:	

Tabella dettaglio fornitura ricarica buoni pasto elettronici

Maticola	NUMERO BUONI da caricare sulla card
N. Totale delle matricole	Totale BPE

Firma dell'Amministrazione Contraente oppure dell'Unità Approvvigionante

--

Data di emissione _____

Allegato B – “Elenco degli esercizi convenzionati”

Data di emissione _____

Revisione n. ____

Anagrafe esercizio				Indirizzo		Caratteristiche dell'Esercizio		Note	Sede
N.	Denominazione	Ragione sociale	Partita IVA	Via	CAP	Tipol.*	Giorno di chiusura		

1. I dati devono essere ordinati alfabeticamente per Denominazione dell'esercizio.
2. Non utilizzare abbreviazioni nei campi di tipo testo.
3. I caratteri accentati dovranno essere sostituiti dal medesimo carattere ma senza accento e seguito dall'apice (es. è = e').
4. Per le tipologie di esercizio utilizzare i codici di seguito riportati:

*

Codice (ID)

A	Somministrazione	BAR
B	Somministrazione	FAST FOOD PANINOTECA
C	Somministrazione	RISTORANTE TRATTORIA OSTERIA PIZZERIA
D	Somministrazione	TAVOLA CALDA TAVOLA FREDDA
E	Vendita	ALIMENTARI/SUPERMERCATO/GASTRONOMIA
F	Vendita	ALTRO
G	Somministrazione	ALTRO

5. Il form dell' “Elenco degli esercizi convenzionati” dovrà essere in formato excel.

Allegato C – Modulo di reclamo

Comunicazione PEC

Il sottoscritto _____ DEC del contratto _____ espone il seguente Reclamo:

N.	Problematica	Esercizio	Descrizione
	Non esistenza di uno o più esercizi indicati nell'elenco degli esercizi convenzionati, che il fornitore è tenuto a comunicare all'Amministrazione		
	Non accettazione del buono pasto nell'esercizio indicato nell'elenco degli esercizi convenzionati messo a disposizione dal fornitore		
	Non riconoscimento del valore nominale del buono pasto (ad es. richiesta di decurtazioni sul valore nominale del buono pasto)		
	Mancato rispetto della percentuale di Commissione dichiarata in offerta		
	Mancato rispetto dei termini di pagamento dichiarati in offerta.		
	Mancato rispetto del rapporto (previsto nel Capitolato o dichiarato in offerta) per ciascuna sede tra n. di esercizi e n. di soggetti aventi diritto al buono pasto.		
	Altro		

Con riferimento alle disfunzioni soprariportate, si richiede la loro eliminazione, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione del presente reclamo (rif. Capitolato tecnico paragrafo 16.1).

Data _____ Firma _____